



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 49 DEL 07/08/2020

Proposta ===== - ===== N. ==== DEL =====

ESTRATTO	
OGGETTO	Stagione estiva anno 2020-Misure per la prevenzione e vigilanza, negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazioni - (Integrazione e modifica dell'Ordinanza sindacale n°45/2020)
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p style="text-align: center;">SI ORDINA</p> <ul style="list-style-type: none">- a decorrere dal 07 agosto 2020 e fino al 31 ottobre 2020, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:- Art. 1 – Assembramenti In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.- Art. 2 – Pubblici Esercizi Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", richiamate espressamente nelle ordinanze regionali e nazionali che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati. A tal fine, ogni titolare all'interno e all'esterno della propria attività (dehors) è tenuto d'affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare di Pubblico Esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l'attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio. Dare atto che ai sensi del T.U.L.P.S. il titolare del pubblico esercizio può allontanare il cliente dalla

propria attività per motivi di sicurezza e quiete degli altri (Cfr. Cass. Sent. N.30189/2017 del 16.06.2017), fermo restando che, in qualsiasi momento, possono chiedere intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

- **Art. 3 – Misure per pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:

1) Dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è fatto divieto assoluto di vendita di qualsiasi bevanda, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

2) Di attenersi alle sotto indicate misure:

- evitare assembramenti anche avanti la propria attività;
- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante

	<p>i divieti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - A tal fine i titolari e gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposta e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo. <p>Art. 4 – Misure generali in materia di consumo bevande.</p> <p>Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Capaci, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.</p> <p>E' altresì vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 5 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari. - E' disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sotto elencato orario: periodo 07 agosto – 31 ottobre 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid-19) 						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1294 967 1541">Stabilimenti balneari su demanio marittimo</td> <td data-bbox="967 1294 1455 1541"> <p>Tutti i giorni: Chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 24,00. Esclusivamente il Sabato e il 14 agosto chiusura ore 01,00.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1541 967 1787">Stabilimenti balneari su area privata</td> <td data-bbox="967 1541 1455 1787"> <p>Tutti i giorni: Chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 24,00. Esclusivamente il Sabato e il 14 agosto chiusura ore 01,00.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1787 967 1910">Esercizi di somministrazione Piazzale XXIII, e via del Mediterraneo</td> <td data-bbox="967 1787 1455 1910"> <p>Tutti i giorni: chiusura alle ore 02.00.</p> </td> </tr> </table>	Stabilimenti balneari su demanio marittimo	<p>Tutti i giorni: Chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 24,00. Esclusivamente il Sabato e il 14 agosto chiusura ore 01,00.</p>	Stabilimenti balneari su area privata	<p>Tutti i giorni: Chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 24,00. Esclusivamente il Sabato e il 14 agosto chiusura ore 01,00.</p>	Esercizi di somministrazione Piazzale XXIII, e via del Mediterraneo	<p>Tutti i giorni: chiusura alle ore 02.00.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 6 Chiusura piazzale XXIII maggio e via del Mediterraneo. - E' prevista la chiusura del piazzale XXIII maggio e via del Mediterraneo, in entrata dalle ore 21,00 alle ore 06,00
Stabilimenti balneari su demanio marittimo	<p>Tutti i giorni: Chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 24,00. Esclusivamente il Sabato e il 14 agosto chiusura ore 01,00.</p>						
Stabilimenti balneari su area privata	<p>Tutti i giorni: Chiusura attività di balneazione alle ore 19,00. Attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari su demanio marittimo chiusura ore 24,00. Esclusivamente il Sabato e il 14 agosto chiusura ore 01,00.</p>						
Esercizi di somministrazione Piazzale XXIII, e via del Mediterraneo	<p>Tutti i giorni: chiusura alle ore 02.00.</p>						

con decorrenza 07 agosto 2020.

Chiusura, altresì, del varco n. 3 situato sulla via Riccione in entrata dalle ore 21,00 alle ore 06,00 con decorrenza 07 agosto 2020.

- **Art.6/bis: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.**

- E' fatto divieto assoluto nel Piazzale XXIII, via del Mediterraneo e in tutti gli stabilimenti balneari sia su demanio marittimo che su area privata, qualsiasi attività di intrattenimento musicale, se non preventivamente autorizzate dalla Questura di Palermo.

- **Art. 7: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I).**

Chiunque non porti con sé la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – ai sensi del D.L. n.19/2020 e ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.25/2020, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 400,00 a € 3.000,00, Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari a € 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari a € 533,33) se la violazione è commessa a bordo di autovettura.

Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria di € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n.19/2020. Quindi, ex art. 202 C.d.S., la sanzione da irrogare è pari ad € 400,00. Si dà atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg. Nelle more, la chiusura immediata per 5 gg.

- **Art.8: Sanzioni amministrazione**

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra un reato si applicano la sanzione previste all'art. 50 comma 7 bis, c. 1 del decreto legislativo n. 267/2000 che testualmente recita : "Inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00".

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48 anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di € 1.500,00.

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

- **Art. 9: Entrata in vigore**
- Che la presente ordinanza è efficace dalle ore 19.00 del giorno 16/07/2020 sino al 31/10/2020 e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Sicilia o alternativamente ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 20 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata per le rispettive competenze a:

- U.T.G. Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Stazione Carabinieri Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Guardia di Finanza-Tenenza di Carini.
- Capitaneria di Porto di Palermo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Polizia locale;
- ARPA-Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Dirigente Area V-Ambiente;
- Dirigente Area II-Tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile;
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di Categorie;
- Ai titolari delle attività interessate;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.